

ACCORDO QUADRO

Gara regionale centralizzata per la stipula di accordi quadro per il servizio di esternalizzazione di analisi di laboratorio per l'esecuzione di test prognostici e predittivi multigenici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce e la prestazione dei servizi connessi a favore delle Aziende sanitarie della Regione Piemonte (gara n. 48-2022). CIG N. 9229430E90.

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Dirigente Responsabile della Direzione Appalti e procuratore della Società con giusti poteri all'uopo conferiti, dott.ssa Patrizia GAMERRO (nel seguito per brevità anche "*S.C.R. Piemonte S.p.A.*")

E

Genomic Health, Inc. Sede Secondaria n. MI/1 con sede legale in Via Gianfranco Zuretti 34, 20125 Milano, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al n. 11040480961 REA MI-2574652, P. IVA 11040480961, in persona del Dr. Aldo Richard CERVI in qualità di legale rappresentante del Fornitore **Genomic Health, Inc** (nel seguito per brevità anche "*Fornitore*")

PREMESSO CHE

- a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. ha istituito la società S.C.R. Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
- b) con Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 SCR Piemonte S.p.A. è stata iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89;
- c) l'art. 1, comma 479 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 stabilisce che, a decorrere dall'anno

2021 nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo per garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche, evitando il ricorso a trattamenti chemioterapici;

- d) con Decreto del Ministro della salute 18 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 161 del 7 luglio 2021, sono state stabilite le modalità di riparto e i requisiti di utilizzo del fondo per i test genomici in parola.

Il fabbisogno previsto dal Ministero della Salute per la Regione Piemonte ammonta a 822 test/anno;

- e) con D.G.R. 9-3819 del 24 settembre 2021 la Regione Piemonte ha preso atto dei suddetti provvedimenti, prevedendo, altresì, che la definizione delle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto dei test sia demandata alla società di Committenza regionale, mantenendo in essere, in ogni caso, le procedure di acquisizione già avviate presso le Aziende Sanitarie regionali relative alla fornitura di test e strumentazione per processare i test "in house", cioè direttamente nei laboratori delle Aziende Sanitarie.
- f) S.C.R. Piemonte S.p.A. come da incarico della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, ha disposto l'indizione di procedura aperta, ex art. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del servizio di esternalizzazione dell'esecuzione di test prognostici e predittivi multigenici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce ed i relativi servizi connessi a favore delle Aziende del Servizio Sanitario piemontese (gara SCR 48-2022);
- g) è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- h) la gara è stata finalizzata all'individuazione di più operatori economici che, sulla base delle risultanze della procedura di gara, siano idonei ad erogare il servizio oggetto di gara e con i quali viene sottoscritto il presente Accordo Quadro;

- i) in particolare, sarà sottoscritto un Accordo Quadro ex art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, senza rilancio del confronto competitivo, con un numero massimo di due operatori economici, utilmente collocati in graduatoria in ragione dei requisiti auto-dichiarati e che non sono incorsi in esclusione, successivamente alla valutazione delle offerte economiche.
- j) S.C.R. Piemonte S.p.A. con Determinazione Del Direttore Appalti n. 226 del 29 agosto 2022 a seguito dell'espletamento della gara, ha aggiudicato la fornitura al seguente operatore economico:

Fornitore	Prezzo Unitario offerto per l'esecuzione della prestazione (comprensivo di tutto il materiale occorrente per l'esecuzione del test)
GENOMIC HEALTH, INC	€ 1950,00

- k) ai sensi della Determinazione del Direttore Appalti n. 226 del 29 agosto 2022 il fornitore si è utilmente collocato nella graduatoria della procedura selettiva - utilizzata al solo fine di individuare i fornitori aggiudicatari dell'Accordo Quadro - che ha determinato e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità, termini e prezzi unitari stabiliti nella documentazione di gara e nelle forme disciplinate nel presente Accordo Quadro;
- l) che i corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea;
- m) che successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, e per tutta la durata dello stesso, le Aziende sanitarie della Regione Piemonte potranno affidare uno o più Appalti Specifici, tramite l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, alle medesime condizioni (economiche e tecniche) stabilite nell'Accordo Quadro, senza un nuovo confronto competitivo, ad uno degli

operatori economici parte dell'Accordo Quadro, individuato sulla base di decisione motivata da parte della Amministrazione in relazione alle proprie specifiche esigenze ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del Codice;

- n) che il contratto di fornitura verrà concluso a tutti gli effetti tra le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte, quali Amministrazioni Utilizzatrici, e il fornitore, attraverso-gli Ordinativi di fornitura che saranno emessi dalle stesse Amministrazioni;
- o) che il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo il medesimo Accordo Quadro, le condizioni generali di contratto concluso con l'emissione degli Ordinativi di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Tecnico, la lettera d'invito, la documentazione tecnica e l'offerta economica presentate in gara dal Fornitore, che ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non allegati: il Codice Etico di comportamento e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/01 pubblicati sul sito di S.C.R. Piemonte S.p.A..

ART. 2 – OGGETTO

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto il servizio di esternalizzazione dell'esecuzione di test prognostici e predittivi multigenici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce (di seguito anche solo "Prodotti") ed i relativi servizi connessi a favore delle Aziende del Servizio Sanitario piemontese (gara SCR 48-2022).

2. Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a fornire i Prodotti di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi, nella misura richiesta dall'Amministrazione Utilizzatrice con gli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'importo di aggiudicazione.
3. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'Amministrazione Utilizzatrice, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi minimi, o predeterminati, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di fornitura deliberati dall'Amministrazione Utilizzatrice che utilizzano il presente Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia.
4. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore in forza degli Ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario della prestazione onnicomprensivo offerto in sede di gara, IVA esclusa, per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura e sino alla concorrenza dei quantitativi massimi offerti in sede di gara dal fornitore.
5. Il servizio dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nella documentazione di gara. I singoli contratti di fornitura sono regolati dal presente Accordo Quadro, dalla documentazione di gara e dagli Ordinativi di fornitura che le Amministrazioni Utilizzatrici dovranno inviare ai Fornitori Aggiudicatari per fruire delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro.
6. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra l'Amministrazione Utilizzatrice ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla stipula dello stesso.
2. Eventuali consegne effettuate antecedentemente a tale data, a seguito dell'emissione di Ordinativi di fornitura delle Amministrazioni Utilizzatrici, sono da considerarsi acconti della fornitura in questione.

3. In tali casi l'esecuzione anticipata della fornitura in via d'urgenza è da intendersi già autorizzata.
4. Su richiesta scritta di S.C.R. Piemonte S.p.A., l'Accordo Quadro potrà essere rinnovato, sino ad esaurimento dei quantitativi totali in appalto, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.
5. È escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo Quadro
6. Nel periodo di tempo di validità dell'Accordo Quadro (cioè dalla data di attivazione alla data di scadenza), sarà possibile emettere Ordinativi di fornitura.
7. Il Fornitore dovrà garantire il servizio per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Le scelte sul fornitore a cui affidare gli Ordinativi di fornitura saranno effettuate dalle Aziende sanitarie della Regione Piemonte in base alle specifiche esigenze cliniche della struttura richiedente, confrontando le proposte dei diversi fornitori aggiudicatari dell'Accordo Quadro e, scegliendo quella più rispondente alle proprie necessità in esito a specifica valutazione clinica. Si precisa, altresì, che le Amministrazioni potranno ordinare da uno, da più o da tutti gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro. Al momento dell'ordine l'Amministrazione dovrà esplicitare la motivazione clinica ad eccezione del caso in cui affidi l'Appalto Specifico al primo fornitore nella graduatoria dell'Accordo Quadro.
2. Il singolo Appalto Specifico viene affidato a seguito della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura. Per dare esecuzione alla fornitura, pertanto, l'Amministrazione Utilizzatrice deve emettere uno o più Ordinativi di fornitura, ciascuno di essi dovrà tra le altre cose prevedere:
 - l'importo contrattuale ed il quantitativo della fornitura;
 - (eventuale nel caso in cui l'Amministrazione abbia individuato un fornitore diverso dal primo nella graduatoria dell'Accordo Quadro) la motivazione clinica che può giustificare la scelta dell'Amministrazione.

3. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini nel seguito descritti.

ART. 5 – VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Come indicato all'art 8 del Capitolato Tecnico, al fine di tutelare la qualità del servizio oggetto di gara e verificare la corrispondenza della prestazione erogata con le caratteristiche offerte in sede di gara, l'Amministrazione Utilizzatrice, si riserva di eseguire verifiche anche a campione, durante tutto l'arco di durata dell'Accordo Quadro.
2. Tutti i costi relativi alle analisi svolte saranno a carico della stessa Amministrazione Utilizzatrice
3. All'atto della riconsegna dei referti, l'Amministrazione Utilizzatrice verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione.
4. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente alle prestazioni richieste, la data di ricezione verrà considerata quale "Data di accettazione del servizio" salvo diverso accordo tra le parti.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione Utilizzatrice rilevi una difformità qualitativa (verifica di conformità qualitativa) nelle diverse fasi del servizio, il Fornitore dovrà ripetere, senza alcun addebito per l'Amministrazione, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, le analisi non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità della prestazione sia corrispondente a quanto offerto e richiesto.
6. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà ripetere le prestazioni non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione aggiudicatrice, a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di

servizio relativamente alle prestazioni non accettate.

7. Qualora l'Amministrazione Utilizzatrice segnali a S.C.R. Piemonte S.p.A. che le prestazioni fornite non rispettano le caratteristiche minime previste dal Capitolato Tecnico e le eventuali caratteristiche migliorative indicate nell'offerta tecnica del fornitore, S.C.R. Piemonte S.p.A. risolverà il presente Accordo Quadro.

ART 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti dell'Accordo Quadro a:

- a) rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Comportamento ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/01 adottati da S.C.R. Piemonte S.p.A., e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;
- b) assistere l'Amministrazione aggiudicatrice nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo dell'Accordo Quadro;
- c) fornire le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente atto, negli atti di gara e nell'Offerta tecnica di gara;
- d) conformare la qualità del servizio fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini dell'Amministrazione Utilizzatrice;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza,

nonché atti a consentire all' Amministrazione Utilizzatrice ed a S.C.R. Piemonte S.p.A di monitorare la conformità del servizio a quanto previsto nell'Accordo Quadro e nella documentazione di gara;

- f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di fornitura ricevuto;
- g) eseguire il ritiro, il trasporto del campione clinico e la consegna del referto secondo le indicazioni che verranno fornite nell'Ordinativo di Fornitura emesso dall'Amministrazione Utilizzatrice, nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico;
- h) garantire, per ciascun prodotto utilizzato per l'esecuzione del test e per tutta la durata dell'Accordo Quadro la garanzia per: - vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.); - mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato (ai sensi dell'art. 1497 del c.c.);
- i) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché l'Amministrazione utilizzatrice, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

ART. 7 – PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore, unitamente alla prestazione sanitaria di analisi del campione clinico, deve prestare i servizi connessi necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali; ovvero supporto/assistenza tecnica, ritiro campione e consegna referto secondo le indicazioni che verranno fornite nell'Ordinativo di Fornitura emesso dall'Amministrazione Utilizzatrice, nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico e, tali servizi devono intendersi connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti e pertanto, il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario della prestazione offerto in sede di gara.

2. Il Fornitore deve attivare/garantire un servizio di supporto e assistenza tecnica, confermando ad S.C.R. Piemonte S.p.A, all'atto di sottoscrizione del presente Accordo Quadro, i recapiti (e-mail e tel.) già indicati in offerta economica.
3. Il Fornitore deve altresì confermare il Responsabile unico della fornitura individuato nell'offerta economica, confermando i recapiti (e-mail e tel.) ad S.C.R. Piemonte S.p.A., all'atto di sottoscrizione del presente Accordo Quadro.
4. Il ritiro del campione clinico oggetto della prestazione è a totale carico del Fornitore (che si farà carico anche dei relativi rischi connessi), dovrà avvenire nel rispetto degli Ordinativi di fornitura e del Capitolato Tecnico.

L'Amministrazione Utilizzatrice indicherà negli Ordinativi di fornitura, la sede del Servizio di Anatomia Patologica di riferimento e le tempistiche, queste ultime ove indicate come urgenti, sono da ritenersi sin da ora tassative.

Ricevuto l'ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà darne tempestivo riscontro all'Amministrazione Utilizzatrice, comunicando la data di ritiro prevista, comunque nei termini massimi stabiliti nel Capitolato Tecnico.

Qualora il Fornitore non dovesse effettuare o ritardasse il ritiro del campione e/o la consegna, del referto l'Amministrazione Utilizzatrice si riserva di procedere alla richiesta di erogazione della prestazione presso altri operatori economici, in danno del Fornitore inadempiente. Resterà pertanto a carico del Fornitore inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello proposto in gara, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante dall'inadempienza stessa.

Il Fornitore si impegna a fornire tutti i prodotti necessari per l'esecuzione del test nelle condizioni migliori di conservazione e di efficienza con garanzia di ogni danno o avaria evidente o occulta che possa prodursi o essere prodotta per effetto, ad esempio, dello stato di immagazzinaggio precedente o durante la consegna, della presa, delle operazioni di trasporto e di consegna, dell'influenza, sul prodotto, delle condizioni ambientali e meteorologiche o dello stato

chimico-fisico delle materie o per difetto imputabili al personale cui sono affidate le operazioni predette o per difetto di imballaggio, scarso o non adatto.

Il Fornitore deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei dispositivi medici.

Trattandosi di fornitura di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/1990, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

Il Fornitore, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con l'Amministrazione Utilizzatrice.

Il Fornitore provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all'Amministrazione Utilizzatrice la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

Il Fornitore dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione Utilizzatrice la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordinativi. In particolare, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:

- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto, o prevedibile;
- la causa di indisponibilità.

Il Fornitore si impegna, altresì, a fornire prodotti analoghi reperiti da altro produttore purché giudicato idoneo dagli utilizzatori. In alternativa, il materiale stesso potrà essere reperito con

ogni mezzo dall'Amministrazione Utilizzatrice, con addebito al Fornitore dell'eventuale maggior prezzo pagato.

In particolare, tutti i casi di indisponibilità dei materiali (e/o di impossibilità della fornitura) ascrivibile alla sfera del Fornitore, ivi incluse le ipotesi di:

- sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione dei beni a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione dall'utilizzo del sito produttivo (es.: sequestro, ecc.) a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione dei beni;
- fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione dei beni a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o, comunque, del Fornitore;
- sospensione e/o interruzione o, comunque, indisponibilità della fornitura a seguito di vicende contrattuali relative alla licenza di distribuzione e/o commercializzazione;
- ulteriori eventuali rotture di stock,

nonché i casi di:

- mancata consegna, completa o parziale di prodotti,
- reiterati ritardi nella medesima,
- mancata tempestiva comunicazione di indisponibilità temporanea per fatti imputabili al Fornitore,

sono considerati casi di inadempimento del Fornitore e si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art. 9 *Inadempimenti e penalità*.

I codici dei prodotti diagnostici impiegati ed indicati dal Fornitore in sede di Offerta economica, dovranno rimanere invariati per tutta la durata della fornitura. La loro modifica potrà essere effettuata solo previa comunicazione agli uffici competenti dell'Amministrazione Utilizzatrice e ad S.C.R. Piemonte S.p.A ed solo ove acquisita la conseguente autorizzazione alla modifica da parte dell'Amministrazione Utilizzatrice e di S.C.R. Piemonte S.p.A.

Ove ritenuto necessario e su segnalazione dell'Amministrazione Utilizzatrice, S.C.R. Piemonte S.p.A. procederà a richiedere apposita verifica circa le caratteristiche tecniche dei nuovi prodotti proposti in sostituzione dall'offerente, al nucleo di esperti nominati per la verifica di idoneità dei prodotti in fase di gara,

Trova applicazione quanto stabilito all'art 6.2 del Capitolato Tecnico.

E' responsabilità del Fornitore garantire che il trasporto dei prodotti avvenga con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche del campione clinico.

Pertanto, il Fornitore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione del campione clinico.

Nel caso in cui il mancato rispetto di tutte le norme sopra descritte costituiscano grave inadempimento, L'Amministrazione Utilizzatrice potrà risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 Codice Civile), fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

ART. 8 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto sarà determinato sulla base del prezzo unitario a test (prestazione) offerto ed aggiudicato (da intendersi comprensivo di tutti i reagenti e di tutto il materiale necessario per l'esecuzione dell'analisi e dei servizi connessi di ritiro, trasporto del campione clinico e consegna e caricamento del relativo referto) indicato in Offerta economica quale parte integrante e sostanziale al presente Accordo Quadro.

I prezzi unitari di aggiudicazione rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata del presente Accordo Quadro.

2. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto prestazioni sanitarie, da svolgersi presso le sedi del Fornitore, per le quali non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., pertanto gli Oneri della sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso) sono pari a € 0 (zero) e non è previsto D.U.V.R.I.
3. Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla prestazione e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
4. La fatturazione dovrà avvenire a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di ritiro del campione clinico.

In base a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, che ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e Fornitori a decorrere dal 31/03/2015, nella fattura elettronica dovrà essere inserito il numero dell'ordine ed il numero della bolla/certificato di pagamento, a pena di restituzione del documento mancante dei suddetti dati. La mancanza di detti riferimenti interrompe i termini di pagamento.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nei corrispettivi.

Non potrà essere imposto dal Fornitore alcun limite minimo o massimo di fatturazione.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento del CIG (Codice Identificativo Gara).

5. Le informazioni necessarie alla fatturazione saranno comunicate dai rispettivi servizi competenti delle Amministrazioni Utilizzatrici.

ART. 9 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Fermo quanto sopra precisato, in caso di difformità delle prestazioni rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione di penalità fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L'applicazione delle penalità avverrà, previa diffida scritta ad adempiere nel termine di 15 giorni (o termini inferiori in caso di urgenza o di motivate necessità di servizio), di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dal Fornitore, come di seguito indicato.

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Utilizzatrice di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti/prestazioni contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.

Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.

La singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo riportato all'art.9 del Capitolato Tecnico.

Tutte le riserve che il Fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Amministrazione Utilizzatrice e devono essere adeguatamente motivate.

La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti dall'assegnazione della prestazione ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (art. 1223 Codice Civile).

L'Amministrazione Utilizzatrice potrà sospendere i pagamenti non effettuati, ovvero i pagamenti dovuti al Fornitore in relazione ad altre forniture in corso.

Non si darà inoltre luogo al pagamento di fatture finché il Fornitore non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze.

L'Amministrazione Utilizzatrice potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo (anche su crediti dipendenti da altri contratti che il Fornitore ha in corso con l'Amministrazione Utilizzatrice), senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Per la quota trattenuta sui corrispettivi, l'Aggiudicatario dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all'importo della penale stessa. L'ammontare della penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale; l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione Aggiratrice a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione, oltre alla quale S.C.R. Piemonte S.p.A. potrà risolvere il Contratto.

Dopo il trentesimo giorno di ritardo previsto per le varie ipotesi di inadempimento sopra descritte l'Amministrazione Utilizzatrice, tramite S.C.R. Piemonte S.p.A., avrà in ogni caso il diritto di risolvere il Contratto e porre a carico del Fornitore gli eventuali danni conseguenti.

S.C.R. Piemonte S.p.A. e l'Amministrazione Utilizzatrice si riservano di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.

ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali previste dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione Utilizzatrice e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. Piemonte S.p.A.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Nella comunicazione di contestazione dell'inadempimento dovranno essere

indicate almeno:

- il nominativo del referente e/o RUP/DEC dell'Amministrazione Utilizzatrice;
- riferimento dell'Ordinativo di Fornitura;
- ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.

Qualora le controdeduzioni da parte del Fornitore non pervengano all'Amministrazione Utilizzatrice nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano

idonee, a giudizio dell'Amministrazione medesima a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui al presente articolo a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali unicamente da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. Piemonte S.p.A.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R. Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le controdeduzioni da parte del Fornitore non pervengano a S.C.R. Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui al presente articolo a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. L'Amministrazione procederà con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

ART 11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 codice civile, nonché alle specifiche ipotesi di inadempimento delle obbligazioni assunte con la presentazione dell'offerta e dei relativi contenuti, costituiscono motivo per la risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- esito positivo delle verifiche antimafia;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- subappalto non autorizzato;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico;
- comunicazione con cui l'Amministrazione Utilizzatrice dichiara che i prodotti forniti non rispondono ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica del Fornitore;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- mancata rispondenza tra la prestazione erogata ed i prodotti forniti con quanto offerto in sede di procedura;
- nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, l'Accordo Quadro è risolto di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. Piemonte e comporta la risoluzione dei singoli Ordinatori di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione Utilizzatrice sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. Piemonte non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli Ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.R. Piemonte S.p.A e l'Amministrazione Utilizzatrice, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e l'ordinativo di fornitura.
3. La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 13 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.
3. L' Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell' Amministrazione e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura e l'Accordo Quadro, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 14 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione Utilizzatrice nell'Ordinativo di fornitura indica il proprio "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. Piemonte per garantire i controlli di cui al presente Accordo Quadro
3. Il D.E.C., al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 15 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.
3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. Piemonte S.p.A. non ha redatto il DUVRI Preliminare (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere dell'Amministrazione Utilizzatrice, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D. Lgs. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento dell'indizione della presente gara; qualora l'Amministrazione Utilizzatrice ritenga sussistere detti rischi da interferenza dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il relativo DUVRI che sarà allegato all'Ordinativo di fornitura quale parte integrante dello stesso.

Detto D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

3. S.C.R. Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di fornitura per la gestione dell'Accordo Quadro medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. Piemonte acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

4. L'Amministrazione ed il Fornitore, aderendo all'Accordo Quadro conferiscono a S.C.R. Piemonte i dati personali per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio dell'Accordo Quadro stesso e dei singoli contratti attuativi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità indicate, il mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di rispettare, da parte di S.C.R., gli impegni presi con il presente Accordo Quadro.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

Il responsabile per la protezione dei dati personali di S.C.R. Piemonte S.p.A. è contattabile all'indirizzo e-mail: rpd@scr.piemonte.it

8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Accordo Quadro, l'Amministrazione ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

ART. 17 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dalla lettera d'invito e relativi allegati.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente Accordo Quadro e relativi allegati.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo Quadro o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente Accordo Quadro è stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D. Lgs. 50/2016, redatta in unica copia.
2. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e all'Amministrazione per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione dell'Accordo Quadro. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.
3. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 20 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS 231/01 E CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito istituzionale www.scr.piemonte.it del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di comportamento adottati da S.C.R. Piemonte S.p.A., di accettarne i contenuti e di essere soggetto all'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori le prescrizioni ivi

previste astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

2. L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da S.C.R. Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 21 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R. PIEMONTE S.p.A

IL FORNITORE

Patrizia GAMERRO

Aldo Richard CERVI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Il sottoscritto Aldo Richard CERVI quale legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 10 (Inadempimenti e Penalità); 11 (procedimento di

contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); 12 (Clausola risolutiva espressa), 13 (Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito) e 19 (Foro competente).

IL FORNITORE

Aldo Richard CERVI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate